



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PER L'ARBITRATO

Pubblicazione trimestrale
Anno XXIII - N. 2/2013
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p.
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46)
art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

RIVISTA DELL'ARBITRATO

diretta da

Antonio Briguglio - Giorgio De Nova - Andrea Giardina



GIUFFRÈ EDITORE

CORTE D'APPELLO DI MILANO, decreto 12 novembre 2012; D'AGOSTINO Pres. ed Est.; MW Corp Private Ltd (avv.ti Delfino, Lombrassa, Pisani) c. BS Private Equity S.p.a. ed altri.

Procedimento di riconoscimento ed esecutività di lodi stranieri - Lodo pronunciato in arbitrato a pluralità di parti - Modificabilità della competenza territoriale per connessione - Non sussiste.

Nell'ipotesi di lodo arbitrato estero reso fra più parti, la competenza territoriale per il procedimento di riconoscimento dei lodi stranieri prevista dall'art. 839 c.p.c. va individuata in ragione della residenza o della sede di ciascuna parte contro cui la domanda viene proposta o nella Corte d'appello di Roma, allorché tale parte non abbia residenza o domicilio nella Repubblica Italiana, dovendo escludersi la possibilità di deroghe alla competenza territoriale in base all'art. 33 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Il Presidente delegato

esaminato il ricorso con cui MW Corp Private Limited, società di diritto indiano avente sede in Mumbai, ai sensi degli artt. 33 e 839 c.p.c. ha domandato la dichiarazione di efficacia del lodo pronunciato il 20 agosto 2012 avanti alla Camera internazionale del Commercio di Parigi fra essa (nonché la società lussemburghese MW Unitex S.A.) da un lato (nella veste di resistenti), e dall'altro quali controparti ricorrenti I.P.E.F. III Holdings n. 18 S.A., società di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo, MPS Venture SGR S.p.a., ora denominatesi MPVENTURE SGR S.p.a., con sede in Firenze, BS Private Equity S.p.a. con sede in Milano, e AGEM Holdings Inc., società di diritto del Commonwealth delle Bahamas con ufficio di rappresentanza in Port Louis;

esaminato il lodo di cui sopra, statuente il rigetto di ogni domanda di inadempimento contrattuale con conseguenziale risarcimento danni proposta contro la società MW Corp Private Ltd (*sub* punto 245, b: Rejects all claims as directed against MW CORP), e la condanna delle controparti in solido fra loro al pagamento in suo favore della somma di euro 210.000 a titolo di ragionevoli costi di rappresentanza e di difesa (punto *sub* 245, f: Orders the Claimants, jointly and severally, to pay euro 210.000 to MW CORP on account of its reasonable defence and representation costs), ed esaminata altresì l'attinente clausola compromissoria contenuta nell'art. 17.2 di un *Agreement* del 7 febbraio 2008, che devolveva la definizione di qualsiasi insorta controversia a giudizio arbitrato *under the...* « ICC »: documento, quest'ultimo, prodottosi al pari del lodo in copia conforme con relativa traduzione asseverata;

rilevato, pregiudizialmente, che nella circoscrizione di questa corte d'appello — in Milano — risulta dunque aver sede soltanto la sunnominata BS Private Equity S.p.a., e che perciò non sussiste il presupposto utile alla disamina contestuale della domanda di riconoscimento del lodo straniero nei confronti altresì delle restanti controparti tutte sunnominate — (già) compromittenti fra loro in posizione di litisconsorzio facoltativo attivo —, quale pluralità unitariamente considerata siccome nel suo insieme titolare (in ipotesi, che non mette conto vagliare) del medesimo rapporto fatto oggetto del lodo;

ritenuto al riguardo, ed in via assorbente, che non sia suscettiva di raccordarsi

al presente ambito l'invocata situazione del cumulo soggettivo di cui al summenzionato articolo 33, perché il processo susseguente, con l'effetto di concentrazione della competenza che se ne vorrebbe far anche qui discendere, è in realtà istituto tipico della disciplina del procedimento ordinario di cognizione, in cui consente che le cause contro più persone, se connesse per l'oggetto o per il titolo, siano — in loro litisconsorzio facoltativo passivo — decise appunto in un unico processo, mentre non può egualmente configurarsi e trovare applicazione in ordine alla dichiarazione di efficacia mediante decreto, *ex art. 839 cit.*, del lodo straniero involgente le posizioni di più parti;

ritenuto infatti che il decreto medesimo costituisce provvedimento in sé privo di ogni decisorietà, in nessun modo cioè diretto a statuire sul pregresso rapporto sostanziale consideratosi in sede arbitrale, e che esso non discende in questa sede da una sorta di giudizio ulteriore qualsivoglia rispetto a quello definitivamente conclusosi davanti agli arbitri stranieri, così restando preclusa un'omologa di quel peculiare principio unificante;

ritenuto, perciò, che quanto sotteso a fondamento della controversia decisa dagli arbitri e con l'esito sortitone di rigetto delle domande avanzate contro MW Corp Private Ltd, oltreché di statuitesi altre condanne varie (del tutto indipendenti ed irrelate rispetto a detto capo di dispositivo e alla condanna accedutavi), ha visto insieme esaurirsi ogni sua funzione di collegamento obiettivo;

ritenuto che tale pregresso collegamento dunque non persiste, né si riproduce al fine della mera attuazione della condanna alle spese in discorso — in quel titolo avente un'origine indiretta, quanto ormai ininfluente —, ed a cui la ricorrente ha oggettivo interesse;

rilevato, a riprova della conclusiva valutazione circa il profilo esaminato, che peraltro il successivo art. 840 della legge di rito è, con significatività, titolato « opposizione », onde nemmeno viene ad esserne regolata una successiva fase di impugnazione in senso proprio nel merito, quanto invece una mera azione di accertamento in ordine a taluni, determinati elementi di legittimità dell'accordata o negata efficacia del lodo ed ai relativi presupposti;

ritenuto, alla stregua della suddetta delimitazione pertinente alla domanda in esame, che la controversia poteva secondo la legge italiana formare oggetto di compromesso e che il lodo non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico, e così accertatasi la sussistenza della sua regolarità formale: quale dal dettato legislativo prescritta a requisito dell'efficacia; (*Omissis*).

La competenza territoriale nel procedimento di riconoscimento ed esecutività di lodo straniero reso in arbitrato con pluralità di parti.

1. Il decreto annotato ha deciso su domande di riconoscimento e di esecutività, proposte contro più parti e cumulate in un unico processo, di un lodo straniero reso nell'ambito di un arbitrato ICC, con sede a Ginevra. In particolare, quattro società avevano attivato il procedimento arbitrale al fine di ottenere la condanna al pagamento del corrispettivo a ciascuna di loro spettante in forza della cessione di azioni detenute di una società di di-